



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Esecuzioni Immobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letta l'istanza depositata in data 14.02.2025 nell'interesse del creditore procedente, Curatela del Fallimento della Amazonia Soc. Coop. a r.l., con la quale chiede la revoca dell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita della quota indivisa di un sesto del *lotto 2*, emessa il 10-14.02.2025;

rilevato che la suddetta ordinanza contiene un errore materiale nella parte in cui dispone l'ordine di corrispondere al Delegato acconti ulteriori per l'importo complessivo di € 2.550,00 (oltre eventuali accessori) atteso che il creditore procedente risulta ammesso al patrocinio a spese dell'erario, trattandosi di una curatela fallimentare priva di fondi;

ritenuto, pertanto, che occorre disporre la correzione dell'ordinanza del 10-14.02.2025 eliminando le parole *“DISPONE il pagamento in favore del delegato dei seguenti importi: € 300,00 per ciascun lotto a titolo di fondo spese per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (per i primi tre tentativi di vendita); € 1.500,00 a titolo di fondo spese; € 750,00 a titolo di acconto sul compenso; A CARICO del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato più diligente entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; detto termine, in presenza di una tempestiva e motivata istanza, potrà essere prorogato direttamente dal delegato di ulteriori 30 giorni, con espressa avvertenza che, in difetto dell'integrale versamento dei suddetti importi entro il termine, originario o prorogato, la procedura esecutiva, previa rimessione degli atti al G.E., verrà dichiarata improseguibile senza ulteriori avvisi e/o comunicazioni. A tal fine, nell'ipotesi di mancato pagamento, onera il delegato-custode di depositare, non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori, rendiconto finale e istanza di liquidazione di spese e compensi, unitamente alla relativa documentazione giustificativa (ove abbia svolto attività)”* in considerazione del fatto che il creditore procedente risulta ammesso al patrocinio a spese dell'erario, trattandosi di una curatela fallimentare priva di fondi;

rilevato che, per il resto, l'ordinanza deve essere confermata avendo il giudice ritenuto di procedere ad una rimodulazione della delega alla luce delle nuove direttive adottate in Sezione;

P.Q.M.

dispone la correzione dell'ordinanza del 10-14.02.2025 eliminando le parole *“DISPONE il pagamento in favore del delegato dei seguenti importi: € 300,00 per ciascun lotto a titolo di fondo spese per la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (per i primi tre tentativi di vendita); € 1.500,00 a titolo di fondo spese; € 750,00 a titolo di acconto sul compenso; A CARICO del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato più diligente entro il*



*termine di 45 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; detto termine, in presenza di una tempestiva e motivata istanza, potrà essere prorogato direttamente dal delegato di ulteriori 30 giorni, con espressa avvertenza che, in difetto dell'integrale versamento dei suddetti importi entro il termine, originario o prorogato, la procedura esecutiva, previa rimessione degli atti al G.E., verrà dichiarata improseguibile senza ulteriori avvisi e/o comunicazioni. A tal fine, nell'ipotesi di mancato pagamento, onera il delegato-custode di depositare, non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori, rendiconto finale e istanza di liquidazione di spese e compensi, unitamente alla relativa documentazione giustificativa (ove abbia svolto attività).*

Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Palermo, 24/02/2025

Il Giudice dell'esecuzione

*Dott.ssa Valentina Imperiale*

